



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **SETTORE INTERVENTI DIRETTI**

N. Interno: **285** del **13-11-2019**

DETERMINAZIONE N. 928 R.G. DEL 13-11-2019

SETTORE INTERVENTI DIRETTI

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022.**

Il sottoscritto arch. Matteo Faustini Responsabile del Settore Interventi Diretti-Servizi-Manutenzioni, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 9295 del 16.04.2019.

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- stante la necessità di avvalersi di una figura idonea a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione, la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall'art. 109 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità del Comune, al fine di sottoporre a quest'ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora l'Amministrazione non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- tali professionalità non sono presenti nel Comune di San Pietro in Cariano;
- l'attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per il Comune, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
- la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell'affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;
- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'Ente e conferma la legittimità dell'affidamento *intuitu personae*;

Rilevato che:

- l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la possibilità per le stazioni



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

- il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di 3 anni risulta essere inferiore alla soglia di euro 40.000,00 e, dunque, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi della norma appena richiamata. Tale valore è determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni che verranno poste a carico delle Compagnie, stabilite nel 13 % sulle polizze diverse dal ramo RCA e nel 6% sulle polizze RCA, in linea con quanto proposto dal mercato assicurativo;
- nel portale CONSIP degli acquisti – Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è assente lo specifico prodotto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo;

Richiamati:

- le Linee guida ANAC n. 4, attuative del D. Lgs. n. 50/2016, che definiscono le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il par. 3.7 delle suddette Linee guida, secondo il quale, avuto riguardo anche al principio di rotazione degli affidamenti, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante può motivare l'affidamento al contraente uscente *"in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"*.

Dato atto che:

- per la definizione e la gestione del portafoglio assicurativo, il Comune di San Pietro in Cariano si avvale da molti anni dei servizi offerti dagli intermediari assicurativi e, da ultimo, dalla Società ASSITECA S.p.A., avente sede legale in Milano, Via G. Sigieri n. 14 (C.F./P.IVA n. IT09743130156);
- il mandato di brokeraggio risulta in scadenza il 31/12/2019 e, pertanto, si rende necessario procedere a un nuovo affidamento per il triennio 2020/2022, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
- l'attività di brokeraggio può essere svolta al meglio conoscendo in modo approfondito la realtà patrimoniale e gestionale del Comune e le sue effettive necessità;
- l'attività di ASSITECA si è svolta in modo corretto, con professionalità e competenza e con piena soddisfazione dell'Ente. Il broker, infatti, ha fornito la necessaria e richiesta assistenza e consulenza sia nelle problematiche in materia assicurativa sia nella gestione delle polizze e dei vari sinistri;
- pertanto, il livello di soddisfazione maturato è in grado di giustificare l'affidamento diretto al contraente uscente;
- ASSITECA ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio alle medesime condizioni del precedente rapporto contrattuale;
- la Società è regolarmente iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000114899;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria mediante acquisizione del DURC;

Ritenuta e attestata:

- l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 *bis* L. n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- l'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 D. Lgs. n. 50/2016.

Dato atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

- il fine del contratto è individuato nell'incaricare una figura professionale competente che



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

coadiuvi l'attività dei competenti uffici per la gestione dei servizi assicurativi e dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei sinistri denunciati dall'Ente;

- l'oggetto dell'incarico è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'incarico viene conferito in forma scritta e le clausole essenziali saranno contenute nell'allegato disciplinare;
- l'incarico avrà durata di anni 3, a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022;
- l'incarico non prevede oneri diretti per il Comune;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Visto il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto di stabilire che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art. 2, co. 3 espressamente prevede *"Le pubbliche amministrazioni (omissis) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione"*.

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: Z872A81301;

Tenuto conto che la ditta appaltatrice si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il decreto prot.n. 32547 di conferimento dell'incarico di responsabile di Area/Settore;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 55 del 28/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2020-2021 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021"
- con delibera di Giunta Comunale n. 5 in data 09/01/2019, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 alla società ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo, avente sede legale a Milano, in via G. Sigieri n. 14, P.IVA 09743130156;
- 2) di dare atto che l'importo complessivo del servizio, calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative del Comune una provvigione del 6% per il ramo RCA e del 13% per i rami diversi e moltiplicando tali importi per l'intera durata del contratto, è pari a euro 30.558,63;
- 3) di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico;
- 4) di dare atto che, qualora l'incarico non venga espletato in conformità delle condizioni e modalità riportate nell'allegato disciplinare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con raccomandata A/R;
- 5) di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di assicurazione;
- 6) di trasmettere copia della presente Determinazione alla società ASSITECA S.p.a. con sede legale in Milano – Via G. Sigieri n. 14 (C.F./P.IVA n. IT09743130156);
- 7) di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;
- 8) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE INTERVENTI DIRETTI**
Faustini arch. Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa